ORIGINALE

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 114 del 6 marzo 2018.

"Legge regionale 15 maggio 2000, n.10, articolo 4, comma 7. Istituzione Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18 concernente: "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n.12";

VISTO il proprio Regolamento interno;

GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ed, in particolare, l'articolo 4, comma 7;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme in materia ambientale";

VISTA la nota prot. n. 92/GAB del 6 marzo 2018 (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, ai sensi del citato articolo 4, comma 7, della legge regionale 10/2000, per l'approvazione da parte la Giunta regionale, la nota del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prot. n. 9345 del 6 marzo 2018 concernente la proposta di istituzione dell'Ufficio speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, nel richiamare la predetta nota prot. n. 9345/2018 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, rappresenta: che il Piano delle Bonifiche delle aree inquinate, approvato con Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha censito le aree potenzialmente inquinate sulla base di dati conoscitivi forniti dagli Enti territoriali interessati (Prefetture, Province, Comuni), definendo gli elenchi di priorità degli interventi di bonifica, i relativi criteri e le modalità di attuazione; che l'aggiornamento al Piano Regionale delle Bonifiche, approvato con Decreto Presidenziale n. 26 del 28 ottobre 2016, costituisce adeguamento della pianificazione regionale per il risanamento e la riqualificazione ambientale dei siti inquinati da bonificare e che dal censimento risultano nel territorio siciliano numerose aree potenzialmente inquinate comprendenti: discariche

(circa 511), siti minerari, siti interessati da rilevante presenza di amianto, aree a rischio di incidente rilevante, SIN-siti di interesse nazionale ricadenti in Sicilia per le quali dovranno essere avviate le necessarie misure per la bonifica e per il risanamento ambientale; che l'individuazione di tali aree e le relative priorità di intervento sono affette da indeterminazioni causate dalla mancanza di sufficienti dati di conoscenza e che in osservanza del principio di precauzione si è data priorità agli interventi sui siti maggiormente privi di dati e informazioni; che per valutare l'effettivo grado di inquinamento dei siti censiti e la reale necessità di un intervento di bonifica sono necessarie complesse ed articolate procedure tecniche - amministrative analiticamente descritte nella richiamata nota del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti n. 9345/2018;

CONSIDERATO che il succitato Assessore, nel richiamare la citata nota prot. n. 9345/2018, del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, inoltre, rappresenta: che il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti non è stato messo in grado di sviluppare efficacemente una azione di impulso alle attività di bonifica da parte dei numerosi soggetti obbligati (comuni, enti e società, etc.), attraverso la preliminare redazione degli studi di caratterizzazione, né le analisi di rischio, né a completare i diversi interventi avviati nelle aree di competenza su aree specifiche quali il SIN di Milazzo, Gela, Augusta, Priolo e Melilli a causa, sostanzialmente, della carenza di risorse umane dotate di specifica professionalità e di carenze economiche e finanziarie da parte della Regione e dei Comuni spesso non dotati delle necessarie professionalità tecniche; che ravvisa la necessità di assicurare una azione acceleratrice e di rafforzamento, volta a dare impulso alle attività di

bonifica delle aree inquinate, nel rispetto delle priorità individuate dal Piano Regionale delle Bonifiche e con le risorse finanziarie rese disponibili e che il superamento dell'attuale contesto critico in materia di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, comporta azioni mirate ad attivare i processi individuati dal titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche mediante i poteri sostitutivi di intervento in caso di inerzia dei soggetti responsabili preposti alla esecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore, al fine di accelerare le azioni di bonifica, ravvisa la necessità di avviare tempestivamente tutte le azioni propedeutiche, con i compiti di cui ai punti 1,2,3,4, e 6 della richiamata nota prot. n. 9345/2018 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ad una apposita Struttura amministrativa temporanea, da istituire ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della citata legge regionale n. 10/2000, denominata "Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati", della durata di anni due, alle dipendenze dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, sotto il coordinamento tecnico del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti; che il competente Servizio 6 – Bonifiche del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti potrà concentrare l'attività, con le limitate risorse umane disponibili, sul completamento degli interventi in itinere; che, in tal modo, si potrà assicurare nel rispetto del quadro normativo vigente, l'avvio di ogni azione necessaria per il raggiungimento, in tempi brevi, delle finalità contemplate e imposte dal citato D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. in tema di bonifica dei siti inquinati; che con separato provvedimento di organizzazione si provvederà a definire

l'articolazione dell'Ufficio di cui trattasi per lo svolgimento delle funzioni attribuite e che l'Ufficio potrà avvalersi di venti unità di personale, individuato all'interno di altri Dipartimenti dell'Amministrazione regionale, in possesso di capacità professionali appartenenti ai seguenti profili tecnici (ingegneri; architetti, geologi, agronomi, chimici, geometri), giuridici, informatici, amministrativo-contabili; che, nelle more dell'assegnazione della sede definitiva, detta Struttura amministrativa troverà allocazione presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

RITENUTO di istituire, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'Ufficio speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati, con i compiti di cui ai punti 1, 2 3, 4, e 6 della nota prot. n. 9345/2018 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, per la durata di anni due, posta alle dipendenze dell'Assessore regionale regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità e sotto il coordinamento del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con una dotazione organica di venti unità di personale;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di istituire, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati, con i compiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, e 6 della nota prot. n. 9345/2018 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, per la durata di anni due, posta alle dipendenze dell'Assessore regionale regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità e sotto il

coordinamento del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con una dotazione organica di venti unità di personale, in conformità alla proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità prot. n. 92/GAB del 6 marzo 2018 e all'acclusa nota del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prot. 9345 del 6 marzo 2018, allegate sotto la lettera "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

PGS

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO PERVENUTO CON P.E.C.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Uffici di diretta collaborazione

DELIBERAZIONE N. 114 DEL 06/03/18 ALLEGATO A PAG 1 di 4

Prot. 92/GAB

6 MAR. 2018

OGGETTO: Criticità nel settore delle bonifiche dei siti contaminati – Proposta istituzione Ufficio Speciale temporaneo ex art.4, comma 6, L.r. n.10/2000.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale
06 MAR. 2018
PROT. N. 804

Alla Segreteria di Giunta

e, p.c. All'On.le Presidente

LORO INDIRIZZI

Si trasmette in allegato la nota prot. n. 9345 del 6 marzo 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, inerente all'oggetto, di cui si condividono i contenuti, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, chiedendosi l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile.

L'ASSESSORE
Dott. Alberto Pierobon

6/3/2018 St. 2

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 114 DEL 06/03/18 ALLEGATO A PAG 2

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana A
UFF. GABINETTO ASSESSORE E
Nr.0000090 Del 06/03/2018
Cl. # UFFICIO.GABINETTO

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Protocollo n. 9345

Palermo, 6 marzo 2018

Oggetto: Criticità nel settore delle bonifiche – Proposte.

All'On.le Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Al sig. Segretario Generale della Regione

Nel corso delle interlocuzioni con l'On.le Presidente della Regione e con la S.V., al fine di istituire una apposita struttura temporanea, finalizzata a dare rapida soluzione alle numerose criticità rilevate nel settore delle bonifiche delle aree inquinate, è stato chiesto di svilupparne i margini di operatività nell'ambito dell'arco temporale di durata.

Si premette che il Piano delle Bonifiche delle aree inquinate, approvato con Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, pubblicato nella G.U.R.S. del 14 marzo 2003, ha censito le aree potenzialmente inquinate sulla base di dati conoscitivi forniti dagli Enti territoriali interessati (Prefetture, Province, Comuni), definendo gli elenchi di priorità degli interventi di bonifica, i relativi criteri e le modalità di attuazione.

L'aggiornamento al Piano Regionale delle Bonifiche approvato con Decreto Presidenziale n. 26 del 28 ottobre 2016, pubblicato nella G.U.R.S. del 30 dicembre 2016, costituisce adeguamento della pianificazione regionale per il risanamento e la riqualificazione ambientale dei siti inquinati da bonificare.

Dal censimento riportato nell'aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche risultano nel territorio siciliano numerose aree potenzialmente inquinate comprendenti: discariche (circa 511), siti minerari, siti interessati da rilevante presenza di amianto, aree a rischio di incidente rilevante, SIN-siti di interesse nazionale ricadenti in Sicilia per le quali dovranno essere avviate le necessarie misure per la bonifica e per il risanamento ambientale;

Tuttavia l'individuazione di tali aree e le relative priorità di intervento sono affette da indeterminazioni causate dalla mancanza di sufficienti dati di conoscenza in quanto sono avvenute sostanzialmente sulla base di semplici schede compilate dai comuni e spesso prive di sufficienti informazioni e comunque privi di indagini in situ. Di conseguenza anche le priorità ivi indicate non appaiono perfettamente attendibili; in osservanza del principio di precauzione si è data priorità agli interventi sui siti maggiormente privi di dati e informazioni.

In effetti, per valutare l'effettivo grado di inquinamento dei siti censiti e la reale necessità di un intervento di bonifica sono necessari:

1.la preliminare determinazioni delle CSC e, ove superate,

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

2.la redazione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione che comprendono anche una parte di indagini in situ e in laboratorio. I piani sono approvati dalla Regione e realizzati dai soggetti obbligati o in via sostitutiva. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la

3.procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

3.1.Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

3.2.Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

4.Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni.. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati.

5. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione dei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.

6. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti di legge ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, previo reperimento dei necessari fondi, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica.

Orbene da diversi anni il Dipartimento regionale non è stato messo in grado di sviluppare efficacemente una azione di impulso alle attività di bonifica da parte dei numerosi soggetti obbligati (comuni, enti e società, etc.) attraverso la preliminare redazione degli studi di caratterizzazione né le analisi di rischio né a completare diversi interventi avviati nelle aree di competenza su aree specifiche quali il SIN di Milazzo, quello di Gela e quello di Augusta, Priolo, Melilli a causa, sostanzialmente di una carenza di risorse umane dotate di specifica professionalità e di carenze economiche e finanziarie da parte delle regioni e dei comuni spesso no dotati delle necessarie professionalità tecniche.

Si ravvisa comunque la necessità di assicurare una azione acceleratrice e di rafforzamento, volta a dare impulso alle attività di bonifica delle aree inquinate, nel rispetto delle priorità individuate dal Piano Regionale delle Bonifiche e con le risorse finanziarie rese disponibili

Il superamento dell'attuale contesto critico in materia di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, comporta azioni mirate ad attivare i processi individuati dal titolo V della parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006 recante "Bonifica dei siti contaminati" anche mediante i poteri sostitutivi di intervento in caso di inerzia dei soggetti responsabili preposti alla esecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati;

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

Ciò premesso, al fine di accelerare le azioni di bonifica appare necessario avviare tempestivamente tutte le azioni propedeutiche necessarie, affidando specifiche competenze ad una apposita struttura temporanea, della durata di anni due, alle dipendenze dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e sotto il coordinamento tecnico del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

In tal modo il competente servizio 6 – Bonifiche di questo Dipartimento regionale potrà concentrare l'attività, con le limitate risorse umane disponibili, sul completamento degli interventi in itinere.

Ciò al fine di assicurare, nel rispetto del quadro normativo vigente, l'avvio di ogni azione necessaria per il raggiungimento, in tempi brevi, comunque con attività tempificate, delle finalità di sostenibilità ambientale contemplate e, peraltro, imposte dal cit. D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. in tema di bonifica di siti inquinati. Le attività da svolgere, finalizzate anche all'aggiornamento del piano delle bonifiche verificando puntualmente i siti, acquisendo tutte le necessarie informazioni e i dati di conoscenza, e rafforzare l'attività di supporto e indirizzo ai Comuni interessati, sono le seguenti:

1. verifica, entro sei (6) mesi, dello stato di attuazione delle procedure previste dagli artt. 242 e 242 bis del Decreto legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii. sui siti individuati dal Piano Regionale delle Bonifiche, nonché delle procedure ambientali arretrate a carico dei soggetti obbligati;

2. supporto ai Comuni nelle predette procedure di cui agli artt. 242, 242 bis, 249 del D.Lvo n.152/2006 anche attraverso l'elaborazione di Linee guida operative al fine di accelerare le stesse;

3. attualizzazione, entro mesi 9 e comunque continuativo, del censimento e dell'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo n. 152/2006. Con l'attualizzazione saranno definite le priorità di intervento per i singoli siti secondo i criteri tecnici elaborati dall'Ufficio; saranno altresì individuati i soggetti responsabili (pubblici o privati) o, se non individuabili, i soggetti pubblici che effettueranno la bonifica in sostituzione dei responsabili;

4. predisposizione, entro un anno, di un cronoprogramma degli interventi con l'indicazione delle opere per le quali, per complessità e gravità, la Regione interviene in via sostitutiva, ai sensi dell'art.250 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di inadempienze dei soggetti obbligati e con rivalsa in danno ai responsabili delle spese sostenute. Il cronoprogramma conterrà anche una indicazione dei costi per ogni singolo intervento;

5. redazione dei piani di caratterizzazione nel rispetto del cronoprogramma di cui sopra

6. predisposizione, per le finalità assegnate all'Ufficio, degli Accordi di Programmi, Convenzioni e Protocolli di Intesa con il Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, con le Strutture Regionali, con i Liberi Consorzi/Aree Metropolitane (già Province), con i comuni interessati e con gli operatori pubblici e privati;

Con separato provvedimento di organizzazione si provvederà a definire l'articolazione dell'Ufficio di cui trattasi per lo svolgimento delle funzioni attribuite. L'Ufficio potrà avvalersi di venti unità di personale individuato all'interno di altri Dipartimenti dell'Amministrazione regionale, in possesso di capacità professionali appartenenti ai seguenti profili tecnici (ingegneri, architetti, geologi, agronomi, chimici, geometri), giuridici, informatici, amministrativo-contabili.

Nelle more della assegnazione della sede definitiva la struttura potrà trovare dislocazione logistica presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cacina)

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO